

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3367**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

(BERLUSCONI)

**dal Ministro dell'interno**

(PISANU)

**e dal Ministro dell'economia e delle finanze**

(SINISCALCO)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° APRILE 2005**

---

Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44,  
recante disposizioni urgenti in materia di enti locali

---

## **INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	5
Disegno di legge .....	»	9
Testo del decreto-legge .....	»	10

ONOREVOLI SENATORI. - Il bilancio di previsione rappresenta, nell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, lo strumento indispensabile per assicurare risorse finanziarie certe ai comuni, in assenza delle quali è pregiudicata qualsiasi forma di concreta politica di gestione e di programmazione delle scelte economico-finanziarie.

Il decreto-legge interviene, quindi, su tale delicata materia disciplinando una serie di adempimenti che, in misura diretta o indiretta, sono suscettibili di incidere sui termini di deliberazione del bilancio e sull'intervento sostitutivo nel caso di inadempimento degli enti locali.

La disciplina da seguire in caso di mancata approvazione nei termini del bilancio richiede infatti talune modifiche, conseguenti all'entrata in vigore della riforma costituzionale ed in particolare all'abrogazione dell'articolo 130 della Costituzione che ha determinato la soppressione del Comitato regionale di controllo.

Per tali motivi, l'articolo 1 dell'iniziativa d'urgenza reca una norma che dispone il differimento al 31 maggio 2005 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2005 degli enti locali, confermando, inoltre, per il 2005 le disposizioni contenute nel decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26. Esse richiamano disposizioni già introdotte con precedenti iniziative di urgenza, sia per quanto attiene all'ipotesi di mancata approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, sia per la nomina del commissario *ad acta* da parte del prefetto, non essendo ancora intervenuta la normativa di attuazione della riforma costituzionale.

Viene anche disciplinato il problema delle deliberazioni per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'articolo 193 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'articolo 2 mira a risolvere la situazione di grave disagio prodotta a carico dei bilanci dei comuni dagli interventi di recupero, a valere sui trasferimenti erariali, da realizzare in ragione dei conguagli da effettuare sui proventi dell'addizionale sui consumi di energia elettrica.

Con l'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, infatti, è stata riformata la disciplina delle addizionali sui consumi di energia elettrica, attribuendo ai comuni la quota di addizionale relativa ai consumi delle utenze abitative ed alle province la quota di addizionale relativa ai consumi delle altre utenze (commerciali, industriali, eccetera).

Il comma 11 del medesimo articolo 10 ha stabilito, inoltre, che i trasferimenti erariali ai comuni sono variati, in diminuzione o in aumento, in misura pari alla somma del maggiore o minore gettito derivante dalla revisione delle addizionali di cui trattasi.

Tale modifica (in aumento o in diminuzione) dei trasferimenti erariali è stata operata nel corso del 2003 in via provvisoria, per gli anni precedenti, utilizzando dati stimati forniti dai competenti uffici.

Sulla base dei dati definitivi, comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze nel corso dell'anno 2004, si è evidenziato uno scostamento tra gli importi attribuiti e quelli effettivamente spettanti, con la conseguente necessità di disporre recuperi di somme a carico di numerosi comuni, in alcuni casi di ingente importo in quanto riferiti a più esercizi.

I dati corretti relativi ai saldi per gli anni 2000/2002 ed alla quota annuale (in aumento o in diminuzione) da applicare sui trasferimenti per gli anni 2003 e 2004, nonchè i necessari conguagli tra gli importi corretti e quelli precedentemente applicati, conducono ad una complessiva operazione di recupero da attuare nei confronti dei comuni pari a circa 436 milioni di euro.

Appare evidente che l'effettuazione dell'operazione di recupero a carico dei soli trasferimenti erariali dell'anno 2005 comporterebbe per i comuni notevoli difficoltà, sia in sede di approvazione del bilancio di previsione 2005, sia nel corso della gestione.

La norma intende, quindi, diluire in un periodo quinquennale l'effetto finanziario del recupero in argomento sugli enti locali, così da attutirne gli effetti negativi sui bilanci degli stessi enti.

La disposizione dell'articolo 3 è diretta a consentire, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica ed attingendo ai fondi erogati a qualsiasi titolo allo Stato per l'utilizzo tramite il concessionario per le attività e il progetto per la salvaguardia della laguna di Venezia, la copertura delle spese di funzionamento dell'Ufficio di piano per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, ivi compresi i compensi per i componenti.

L'intervento normativo è necessario a garantire l'effettiva attività di detto Ufficio - organo di supporto tecnico del Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo istituito dall'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, che altrimenti non potrebbe operare, considerato che la legge 30 dicembre 2004, n. 311, non prevede somme per il rifinanziamento della legislazione speciale volta alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

## RELAZIONE TECNICA

## SEZIONE I

## DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA:

- SU INIZIATIVA GOVERNATIVA  
 INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE  
 INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)  
 SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA  
 SU TESTO APPROVATO DAL SENATO

A) Titolo del provvedimento:

Disposizioni urgenti in materia di enti locali.

B)

Amministrazione o altro soggetto proponente	Ministero dell'interno
Amministrazione competente	

C)

TIPOLOGIA DELL' ATTO		NUMERO
Schema Decreto Legge	<input checked="" type="checkbox"/>	
Schema Disegno di Legge	<input type="checkbox"/>	
Atto Parlamentare	<input type="checkbox"/>	
Schema Decreto Legislativo	<input type="checkbox"/>	

D)

NUMERO

PROPONENTE

	NUMERO	PROPONENTE
Emendamento		
Subemendamento		

**E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:****PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE**

1. Art. 1
2. Art. 2
3. Art. 3

**PER LA COPERTURA:**

1. Art. .... comma .....
2. Art..... comma.....

**PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:**

1. Art. / comma /
2. Art ..... comma.....

**F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato**

(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)

	NO
--	----

## SEZIONE II

### QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

Dalle disposizioni recate dall'articolo 1 del decreto-legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Anche la norma prevista dall'articolo 2 non comporta oneri, in quanto non determina alcuna variazione agli stanziamenti, già assegnati nelle competenti unità previsionali di base contenute nella tabella 8 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il triennio 2005/2007 e da assegnare nel 2008/2009, in quanto trova compensazione nell'ambito del complesso dei trasferimenti erariali ordinariamente assegnati agli enti locali.

Le disposizioni contenute nell'articolo 3 non sono suscettibili di produrre maggiori oneri per il bilancio pubblico, atteso che le somme destinate alla copertura delle spese di funzionamento dell'Ufficio di Piano – compresi gli oneri relativi a rimborsi spese e trattamento di missione – sono individuate attingendo ai fondi già erogati a qualsiasi titolo allo Stato in concessione per le attività e il progetto per la salvaguardia della laguna di Venezia.

Per la determinazione del compenso spettante ai componenti dell'Ufficio in esame – attualmente individuati nei tredici membri nominati con l'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2004 – l'articolo 6 dello stesso atto fa espresso rinvio ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

Allo stato, pertanto, non è possibile quantificare con precisione l'onere derivante dalla definizione di tali compensi, ma si può ragionevolmente ipotizzare che questo non sia superiore a 390.000 euro annui (pari a euro 2.500 lordi – compresi oneri riflessi mensili – per 13 componenti per 12 mesi).

**SEZIONE V****EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA**

	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>Saldo netto da finanziare</b>	0	0	0
<b>Fabbisogno di cassa del settore</b>	0	0	0
<b>Indebitamento netto</b>	0	0	0



## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 1° aprile 2005.*

## **Disposizioni urgenti in materia di enti locali**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la funzionalità degli enti locali, relativamente alle procedure di approvazione dei bilanci di previsione ed alle operazioni di recupero del conguaglio dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica, nonché l'operatività dell'Ufficio di piano per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### Articolo 1.

##### *(Bilanci di previsione degli enti locali)*

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2005 da parte degli enti locali è differito al 31 maggio 2005.

2. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2005, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

## Articolo 2.

*(Conguagli sui proventi dell'addizionale sui consumi di energia elettrica)*

1. Il recupero a valere sui trasferimenti erariali delle maggiori somme corrisposte in via presuntiva ai comuni dal Ministero dell'interno per gli anni 2004 e precedenti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è effettuato, a decorrere dall'anno 2005, per cinque esercizi finanziari.

## Articolo 3.

*(Ufficio di piano per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna)*

1. Le spese di funzionamento dell'Ufficio di piano per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 marzo 2001 e costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 febbraio 2004, sono determinate, anche in deroga ad ogni altra disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e vengono individuate a valere sulle somme erogate a qualsiasi titolo allo Stato per l'utilizzo tramite il concessionario per le attività e il progetto per la salvaguardia della laguna di Venezia.

## Articolo 4.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 2005.

CIAMPI

BERLUSCONI - PISANU - SINISCALCO

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

